

VERBALE DI ACCORDO

In data 13/03/2018 in Torino, tra le Parti,

la Banca del Piemonte SpA con unico socio rappresentata da Wilma Borello, Responsabile Funzione Risorse Umane (di seguito, per brevità, la "Banca")

e

- FIRST/CISL
- UILCA
- FISAC/CGIL

(di seguito, per brevità, congiuntamente le "OOSS")

(di seguito, per brevità, la Banca e le OOSS, quando collettivamente e congiuntamente richiamate, saranno altresì denominate le "Parti").

Premesso che

L'Avviso comune del 7 marzo 2011 in tema di azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, nonché il Verbale di Accordo tra ABI e le Organizzazioni sindacali del 19 aprile 2013 in tema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, pari opportunità e responsabilità sociale d'impresa, individuano il rapporto di lavoro a tempo parziale quale strumento funzionale volto all'accrescimento della flessibilità lavorativa, anche sotto il profilo sociale, in un'ottica di contemperamento delle esigenze dei dipendenti con quelle tecniche, organizzative e produttive aziendali.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle richieste e delle sollecitazioni delle OOSS aziendali della Banca del Piemonte di agevolare politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al fine di consentire la realizzazione del piano di razionalizzazione territoriale definito dall'azienda per migliorare l'efficienza e la produttività, le Parti concordano di favorire il ricorso al lavoro a tempo parziale.

In data 19/12/2014 è stato sottoscritto tra le Parti un verbale di accordo di Part Time.



Pagina 1 di 4

1) Destinatari dell'accordo

Il presente accordo si applica al personale con contratto a tempo indeterminato destinatario del Contratto Collettivo Nazionale ABI per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali.

2) Procedura, tempi e modalità di presentazione delle domande

Le domande di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e le domande di rinnovo dovranno essere trasmesse tramite apposita modulistica indicando la provincia di preferenza e accompagnate da relativa documentazione, alla Funzione Risorse Umane. Le domande dovranno essere presentate dal 14/03/2018 sino al 20/03/2018, da parte del personale in organico.

Tutte le domande di part-time avanzate nel periodo sopra indicato dal personale non in servizio per congedo di maternità – qualora accolte – avranno decorrenza a far tempo dal compimento di un anno del figlio/figlia dello stesso personale.

Le nuove domande di part-time presentate nel suddetto periodo si riterranno valide nell'arco di vigenza del presente accordo; dopo tale termine dovranno essere ripresentate. Sarà possibile revocare da parte del lavoratore/lavoratrice in qualunque momento la domanda presentata.

Qualora successivamente al suddetto periodo si presentassero esigenze tecniche, organizzative, di razionalizzazione o di miglioramento della produttività che possano facilitare la concessione del part time, la Banca si riserva la possibilità di ripetere la stessa procedura sopra descritta, con le medesime modalità.

3) Criteri di accoglimento delle domande

Le domande verranno esaminate dalla Funzione Risorse Umane. L'esame avrà come oggetto le motivazioni del richiedente e la compatibilità della domanda con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della Banca nel rispetto dell'art. 35 del vigente CCNL.

Ai fini della valutazione delle domande la Funzione Risorse Umane darà precedenza a quelle pervenute nel seguente ordine di priorità, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs 81/2015:

1. lavoratore/lavoratrice portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92;
2. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, il convivente more uxorio, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
3. lavoratore/lavoratrice che sia genitore di soggetto con handicap previsto dalla legge 104/92;



Pagina 2 di 4

4. lavoratore/lavoratrice con figli (naturali/adottivi/in affido) conviventi di età non superiore ai tredici anni (secondo i punteggi di seguito indicati):

- da zero fino al compimento dei tre anni : 11 punti
- da tre fino al compimento dei sei anni: 5 punti
- da sei al compimento degli undici anni: 4 punti
- da undici fino al compimento dei tredici anni: 2 punti

Si precisa che in caso di figli affetti da DSA e ADHD appositamente certificati dall'ASL, i suddetti punteggi vengono incrementati di ulteriori 4 punti per ogni figlio sino al compimento del sedicesimo anno di età.

Si precisa che in caso di adozione si deve far riferimento non alla data di nascita del figlio ma alla data di avvenuta adozione/affidamento.

5. lavoratore/lavoratrice frequentante corsi regolari in istituto pubblico di istruzione parificato ovvero università italiane o straniere ovvero frequentante master o corsi di specializzazione promossi dai predetti enti.

Al lavoratore /lavoratrice che non ha mai usufruito del part time verrà concesso un punto ulteriore oltre a quelli sopra indicati.

Il/la richiedente comunicherà tempestivamente all'azienda ogni ragione che vada a modificare le motivazioni che hanno portato alla domanda.

In caso di parità di condizioni, verranno accolte prioritariamente le domande avanzate ai sensi del accordo del 19/12/2014 in tema di part-time e non accolte nel periodo di vigenza dello stesso.

4) Durata


Ferme restando le previsioni di legge e di contratto in materia, tutti i part time concessi in virtù del presente accordo a seguito di domanda presentata dal 14/03/2018 al 20/03/2018 avranno scadenza il 31/03/2020; eventuali part-time concessi successivamente avranno durata di 24 mesi e comunque non potranno scadere oltre il 31/12/2020.

5) Articolazioni di orario

L'orario di lavoro settimanale del personale con contratto a tempo parziale potrà essere ricompreso tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti. Nel rispetto dei limiti di durata settimanale sopra indicati la distribuzione dell'orario sarà articolata in forma orizzontale, verticale o mista al fine di contemperare sia le esigenze di vita-lavoro del lavoratore/lavoratrice sia le esigenze di servizio della Banca.

6) Mobilità territoriale

L'eventuale mobilità del personale con contratto di lavoro a tempo parziale dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'accordo aziendale "Accordo in materia di previdenza complementare e mobilità territoriale" sottoscritto in data 21/10/2017. La Banca si impegna comunque a ricercare tutte le soluzioni atte a non vanificare la collocazione a part time dei lavoratori interessati e a valutare con attenzione eventuali esigenze segnalate dal lavoratore/lavoratrice come previsto dal Contratto Integrativo Aziendale.



Pagina 3 di 4

7) Prestazioni supplementari

Al verificarsi di esigenze tecnico organizzative, la banca potrà richiedere prestazioni supplementari anche continuative non oltre i 15 giorni lavorativi consecutivi all'anno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del CCNL.

8) Incontri di verifica e informativa

Le parti stipulanti si incontreranno, prima della definitiva formalizzazione dei contratti di part time ai dipendenti, in esito alla procedura indicata al punto 3 (graduatoria, domande accolte, domande non accolte e domande rifiutate) per valutare l'andamento e l'applicazione del presente accordo.

La Banca fornirà opportuna comunicazione alle RSA stipulanti il presente accordo, in caso di apertura della procedura descritta al punto 2, qualora si presentassero esigenze tecniche, organizzative, di razionalizzazione o di miglioramento della produttività che possano facilitare la concessione del part-time.

9) Validità dell'accordo

Il presente verbale di accordo avrà decorrenza dal 13/03/2018 e scadrà il 31/12/2020.

Le parti si danno atto fin d'ora che il presente verbale di accordo è utile per poter beneficiare delle disposizioni in tema di sgravi contributivi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – Decreto interministeriale 12 settembre 2017 - Art. 25, D.Lgs. n. 80/2015.

DICHIARAZIONI DELLE PARTI

La Banca si impegna a ricercare tutte le soluzioni atte a facilitare la partecipazione ai corsi di formazione del personale in part-time orizzontale.

Banca del Piemonte SpA




Le OOSS

FIRST/CISL



FISAC/CGIL



UILCA

